



## COMUNE DI ORBASSANO

C.A.P. 10043 - Provincia di Torino

Tel. 011/903.62.48 (selezione passante)  
Fax 011/901.81.61

UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE

Ord. n. 25 /2005

Prot. n°. 1181

Orbassano, 10 Febbraio 2005

Oggetto: cantieri stradali per lavori di manomissione del suolo pubblico, che comportino una parzializzazione del traffico

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 16 del 22/11/04 con cui viene conferito l'incarico della direzione del III° Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzione all'Arch. Alberto Bodriti;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri

(comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a, art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma 1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c, art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);

Visto il " Regolamento per l' esecuzione di scavi su strade ed aree comunali" approvato con deliberazione C. C. n. 39 del 29/4/1997;

Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi;

Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti "quadro" specificati in dispositivo

Visto il parere favorevole del locale Comando di polizia municipale;

### ORDINA

ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4, e 159, comma 1, del Codice della Strada, citati in premessa;

1. è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett. d), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, da collocare con l'indicazione del giorno di attuazione del provvedimento almeno quarantotto ore prima;
- nelle aree dei cantieri stradali che comportino una parzializzazione del traffico (ossia qualunque occupazione della carreggiata, preventivamente concordata ed autorizzata dagli uffici comunali, opportunamente delimitata a norma dell'art.21 del Codice della Strada e degli artt. dal 30 al 36 del Regolamento di attuazione, entro cui debbano svolgersi lavori, pubblici o privati, di manomissione del suolo pubblico che causino rallentamenti del traffico), durante l'allestimento del cantiere;

## ORDINA

### DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE ALL'ALBO PRETORIO QUANTO SEGUE

- Su tutte le aree di Suolo Pubblico ovvero ad esso equiparate oggetto di occupazione temporanea al fine di garantire la operatività dei mezzi impiegati in attività di Interesse Pubblico (interventi di realizzazione nuovi impianti, manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale) è vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli, la circolazione automobilistica o se si rendesse necessario viene istituito un senso unico alternato, per il tempo necessario ad effettuare gli interventi previsti
- Sono revocate le ordinanze in contrasto con la presente.

## DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Orbassano, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

All'ufficio tecnico la pubblicità del su richiamato provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, indicanti il giorno e l'ora di inizio del provvedimento stesso, nonché la posa di segnaletica di preavviso da collocarsi in loco almeno 48 ore prima delle operazioni di cui sopra, indicando il numero dell'ordinanza e la data di collocazione dei cartelli stessi;

All'ufficio tecnico la comunicazione preventiva alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima del posizionamento dei cartelli di divieto di sosta

Alla Ditta appaltatrice l'obbligo di concordare preventivamente con l'ufficio tecnico e con la Polizia Municipale le chiusure stradali al fine di individuare percorsi alternativi e l'istituzione dei sensi unici alternati che verranno regolamentati da personale comunale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per la durata di giorni 30 consecutivi.

## AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si provvederà ai termini di leggi vigenti in materia.

## INFORMA

Che a norma dell'Art. 3, comma 4 della legge agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di leggi, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Avverso alla presente è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure in via alternativa ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Copia della presente viene inviata alla locale Stazione Carabinieri ed al comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull'esatto adempimento di quanto in esso contenuto.

/MA



IL DIRIGENTE III SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Arch. Vito BIVACCO)

